



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 191 del 2020, proposto da

Associazione Sportiva Dilettantistica Dama Zoppola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Trieste, via di Donota n. 3;

contro

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ettore Volpe, Valentina Cocuzza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Uisp – Comitato Territoriale di Gorizia, Centro Provinciale Sportivo Libertas Udine non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto n. 972/CULT del 27.3.2020, decreto n. 1862/CULT del 18.06.2020 e di

ogni altro atto comunque connesso (istruttorio, presupposto o conseguente).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2020 il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il Collegio,

considerata la necessità di integrare il contraddittorio, alla luce delle modifiche alla graduatoria e alla ripartizione dei fondi stanziati che potrebbero determinarsi per effetto dell'eventuale accoglimento del presente ricorso e/o dell'istanza cautelare;

considerata in particolare la non determinabilità a priori di quelli, tra i soggetti utilmente collocatisi in graduatoria, che potrebbero vedere incisa la propria posizione sostanziale, dovendosi altresì tenere conto del parallelo procedimento R.G. 192/2020, relativo alla medesima procedura;

ritenuta, pertanto, l'opportunità di disporre l'integrazione del contraddittorio, a cura della ricorrente, nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocatisi nella graduatoria relativa alle *“manifestazioni organizzate da associazioni e società sportive delle discipline sportive associate e delle articolazioni territoriali sovracomunali degli enti di promozione sportiva”* di cui all'All. 1 del decreto direttoriale n. 972/2020 del 27.03.2020, da effettuarsi per pubblici proclami ex art. 41 comma 4 c.p.a. mediante pubblicazione del ricorso e della presente ordinanza sulla *home page* del sito internet della Regione Friuli-Venezia Giulia;

ritenuto che parte ricorrente dovrà provvedere all'incombente di che trattasi entro il giorno 22.9.2020, nonché al deposito presso la Segreteria del Tribunale di prova della pubblicazione entro il termine di giorni 2 (due) dall'avvenuta pubblicazione medesima;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), dispone l'integrazione del contraddittorio, a cura della ricorrente, nei termini e con le modalità di cui in motivazione;

Rinvia la trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 07.10.2020;

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Lorenzo Stevanato, Consigliere

Luca Emanuele Ricci, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Luca Emanuele Ricci

IL PRESIDENTE
Oria Settesoldi

IL SEGRETARIO